



***REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DI
COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE"
COMUNE DI CASTELVERDE
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI***

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità.....

Art. 2 – Oggetto del regolamento del verde

Art. 3 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

TITOLO 2 – NORME GENERALI PER IL VERDE PRIVATO

Capitolo 2.1 – Gestione del verde privato INTERNO al centro abitato (area urbana).....

Art. 4 – Linee guida e disposizioni per il verde privato urbano

Art. 5 – Interventi colturali e manutenzioni del verde privato in area urbana.....

Art. 6 – Abbattimenti del verde privato in area urbana

Art. 7 – Potature del verde privato in area urbana

Art. 8 – Aree di pertinenza delle alberature private.....

Art. 9 – Distanze delle alberature private da confini ed infrastrutture

Art. 10 – Nuovi impianti privati in area urbana

TITOLO 3 – NORME GENERALI PER IL VERDE PUBBLICO.....

Capitolo 3.1 – Gestione delle aree verdi pubbliche

Art. 11 – Oggetto della salvaguardia pubblica.....

Art. 12 – Interventi colturali e manutenzioni del verde pubblico

Art. 13 – Abbattimenti del verde pubblico

Art. 14 – Potature del verde pubblico

Art. 15 – Aree di pertinenza delle alberature pubbliche.....

Art. 16 – Distanze delle alberature pubbliche da confini ed infrastrutture

Art. 17 – Danneggiamenti del verde pubblico

Art. 18 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....

Art. 19 – Nuovi impianti pubblici

Art. 20 – Il verde per parcheggi

Art. 21 – Alberate e filari stradali	
Capitolo 3.2 – Alberi di pregio	
Art. 22 – Individuazione degli alberi di pregio	
Art. 23 – Obblighi per i proprietari	
Art. 24 – Interventi sugli alberi di pregio esistenti	
Art. 25 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti	
Capitolo 3.3 – Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea	
Art. 26 – Difesa fitosanitaria	
Art. 27 – Lotta prioritaria contro il Tarlo Asiatico (<i>Anoplophora chinensis</i> e <i>Anoplophora glabripennis</i>)	
Art. 28 – Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento	
Art. 29 – Impiego di prodotti fitosanitari	
Art. 30 – Controllo della vegetazione spontanea ed infestante	
 TITOLO 4 – FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	
Art. 31 – Ambito di applicazione	
Art. 32 – Uso delle aree e spazi a verde	
Art. 33 – Interventi vietati	
Art. 34 – Interventi prescritti	
Art. 35 – Interventi sottoposti ad autorizzazione e richiesta d'occupazione di suolo pubblico	
 TITOLO 5 – NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE	
Capitolo 5.1 – Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario	
Art. 36 – Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa	
Art. 37 – Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo	
Art. 38 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	
Art. 39 – Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	
 TITOLO 6 – TUTELA E INCREMENTO DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA DEL TERRITORIO	
Art. 40 – Principi e finalità	
Art. 41 – Tutela della vegetazione autoctona presente sul territorio agricolo comunale	
Art. 42 – Divieto di taglio al fine di tutela naturalistica e paesaggistica	
Art. 43 – Lotta alla diffusione di specie esotiche (alloctone)	
Art. 44 – Abbattimento di alberi	
Art. 45 – Potatura degli alberi	
Art. 46 – Filari e piantate	
Art. 47 – Parchi comunali e giardini di valore storico-ambientale	
Art. 48 – Interventi di manutenzione sulla vegetazione	
Art. 49 – Interventi edilizi	

Art. 50 – Distanze dai confini.....	
Art. 51 – Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree coltivate, delle ciclabili e dei corridoi ecologici	
Art. 52 – Ingegneria naturalistica	

TITOLO 7 – SANZIONI, NORME FINANZIARIE.....

Art. 53 – Sanzioni e procedimento sanzionatorio.....	
Art. 54 – Procedimento di riduzione in pristino	
Art. 55 – Riferimenti legislativi	

TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Vigilanza e applicazione del regolamento.....	
Art. 57 – Entrata in vigore	

TABELLA 1 - Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientrano i territori comunali di Castelveverde e Pozzaglio ed Uniti	
TABELLA 2 – Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie	
TABELLA 3 - Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità.....	
ALLEGATO A - Elenco dei principali parchi e giardini destinati a verde pubblico	
ALLEGATO B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi.....	
ALLEGATO C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino.....	
ESEMPIO - Tabella per la determinazione del valore ornamentale.....	
ALLEGATO D - Criteri per la valutazione degli alberi di pregio	
ALLEGATO E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali	
ALLEGATO F – Protezione degli alberi nei cantieri.....	
ALLEGATO G - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	
ALLEGATO H - SPECIE DI FLORA PROTETTA DI CUI È VIETATA LA RACCOLTA IN PROVINCIA DI CREMONA (Decreto del presidente della giunta provinciale del 6 febbraio 1989, prot. n. 30027)	

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio riconosciuta anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente regolamento, l'Unione di Comuni Lombarda "TERRA DI CASCINE" intende salvaguardare le essenze vegetali sia nelle aree pubbliche che nelle aree private, nella loro specifica accezione di bene comune.

L'Unione "TERRA DI CASCINE", con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare, anche attraverso l'operato dei propri uffici, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso ne costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico – ambientale.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione "TERRA DI CASCINE" tra i Comuni di Castelveverde e Pozzaglio ed Uniti quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraccitati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato, così come individuato negli elaborati di perimetrazione approvati dai singoli comuni.

Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generali dei Comuni facenti parte dell'Unione. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento valgono le disposizioni già contenute negli strumenti di pianificazione vigenti.

Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

In particolare si richiamano i contenuti del "Regolamento d'uso e fruizione del PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco".

Art. 2 - Oggetto del regolamento del verde

Il presente regolamento detta disposizioni di tutela e gestione delle alberature di parchi e giardini pubblici, della vegetazione delle aree di pregio ambientale e degli elementi naturali del paesaggio quali siepi, filari, presenti anche in ambito agricolo e lungo i corsi d'acqua e indica linee guida e prescrizioni per il verde privato.

Sono oggetto del presente regolamento:

- **le aree destinate a verde pubblico e privato**
- **le banchine stradali alberate**
- **gli alberi e gli arbusti, pubblici e/o privati**
- **i filari arborei, le siepi e gli arbusteti.**

Sono esclusi della presente normativa:

- gli interventi sulle **alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola**, quali alberi da frutto ed alberi da legno in

coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai, orti e simili

- **le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate**, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo
- i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente **destinati alla produzione di legno**
- **ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente l'attività agricola** posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati nei censimenti comunali.

Tale esclusione deriva dal fatto che le aree e le essenze arboree sopra indicate sono oggetto di protezione comunitaria.

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio dell'Unione "Terra di cascine", quali:

- parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico);
- aree verdi private ad uso pubblico.

Il presente regolamento, ad integrazione delle norme contenute nei vigenti P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), detta specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo. Per quanto riguarda il verde privato, dette norme hanno valore di indicazioni tecniche, ed assumono carattere vincolante in caso di violazione alle norme di tutela ambientale ivi previste (quando non diversamente prescritto).

Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari di seguito specificati:

- norme contenute nei singoli P.G.T. del Comune di Castelveverde e Comune di Pozzaglio ed Uniti;
- norme contenute nei singoli Regolamento Edilizio del Comune di Castelveverde e Comune di Pozzaglio ed Uniti;
- Nuovo Codice della Strada;
- Regolamento Locale di Igiene;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- prescrizioni di Polizia Forestale della Regione Lombardia.

TITOLO 2 – NORME GENERALI PER IL VERDE PRIVATO

Capitolo 2.1 – Gestione del verde privato INTERNO al centro abitato (area urbana)

Art. 4 – Linee guida e disposizioni per il verde privato urbano

Il presente Capitolo detta linee guida e alcune semplici disposizioni per la salvaguardia e l' oculata gestione del verde privato esistente nel centro abitato, per l' impianto e la difesa di alberature, la realizzazione di nuovi giardini privati e la tutela degli esistenti, in modo da mantenere una coerenza con il paesaggio tradizionale dei territori dell'Unione.

Prima di qualsiasi intervento su grandi alberi è fatto obbligo di verificare se l'esemplare rientra nella categoria “ alberi di pregio” (vedere Capitolo 3.2).

Su tutto il territorio dell'Unione, anche all'interno di qualsiasi proprietà privata devono essere conservate le essenze autoctone esistenti ed in ogni caso gli arbusti e le siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio, se rilevate da un censimento comunale degli alberi di pregio o da particolari prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sostituzione di questi alberi, arbusti e siepi sottoposte a tutela dal presente regolamento è consentita solo a seguito di specifica autorizzazione. La sostituzione di siepi, in questo caso, è vincolata all'uso di specie autoctone riportate nell'**articolo 19 (gruppo 1 e 2)**.

La sostituzione di tutti gli altri alberi, arbusti e siepi non di pregio è lasciata a discrezione del privato. L'Amministrazione consiglia, comunque, l'uso delle specie autoctone riportate nell'**articolo 19 (gruppo 1 e 2)** e rimane ovunque il divieto di impianto delle specie alloctone infestanti (**gruppo 4**).

Art. 5 – Interventi colturali e manutenzioni del verde privato in area urbana

Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde privato possono essere eseguiti liberamente dai privati.

Art. 6 – Abbattimenti del verde privato in area urbana

Senza preventivo permesso rilasciato dal competente Ufficio dell'Unione non sono ammessi interventi di abbattimento del verde privato.

È fatto divieto a chiunque di abbattere alberi di pregio o in ambito campestre, siano essi vivi o deperienti, su tutto il territorio dell'Unione, senza preventivo permesso rilasciato dal competente Ufficio dell'Unione.

Il Permesso è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di richiesta in carta semplice di "Permesso di Costruire Piccole Opere" di abbattimento indirizzata allo sportello SUE dell'Unione, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità. Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, lo sportello SUE dell'Unione è tenuto a comunicare la risposta ed eventualmente le prescrizioni cui attenersi; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dello SUE stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

Salvo diversa e documentata prescrizione dell'Amministrazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti con altrettanti esemplari, di specie autoctona riportate nell'**articolo 19** di questo regolamento (**gruppo 1 e 2**), ben conformati e sani, privi di ferite e con diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 metro dal colletto e di altezza non inferiore a 3 metri. Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inadatti per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni sfavorevoli, si potrà prescrivere l'impianto in altra area verde pubblica indicata dall'Amministrazione.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da ordinanze sindacali e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità, per le linee elettriche o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente (appositamente catalogate e documentabili).

Art. 7 – Potature del verde privato in area urbana

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm realizzando tagli netti e rispettando il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi attraverso la c.d. tecnica di potatura "*a tutta cima*" (o taglio di ritorno). Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- a) *per le specie decidue nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);*
- b) *per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);*
- c) *potatura verde dal 1 maggio al 30 giugno;*
- d) *per interventi su branche morte tutto l'anno.*

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura

qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione del competente Ufficio dell'Unione o del Corpo di Polizia Locale, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche. In tali casi la proprietà deve ottemperare a quanto disposto entro 15 giorni, salvo quanto diversamente previsto nella segnalazione suddetta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al **Titolo 7**.

Potatura dei platani: per ogni intervento è necessario fare richiesta, tramite apposito modulo, all'Ufficio regionale competente di riferimento (ora Servizio Fitosanitario Regionale della Lombardia) e alla normativa vigente in materia, vedere **tabella 2** in allegato a questo regolamento.

Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature private

Per area di pertinenza delle alberature private, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero. Si precisa che s'intende "l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma" al momento dell'impianto con un minimo di 1.00 x 1.00 metri. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 9 - Distanze delle alberature private da confini ed infrastrutture

Per le distanze dai confini si richiama quanto previsto, oltre a quanto indicato all'art. 892 del Codice Civile (che prevede le seguenti distanze minime: 3 m per gli alberi di alto fusto, 1,5 m per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m), dal nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, dai vari regolamenti regionali e dalla normativa di polizia idraulica, nella realizzazione di nuove aree verdi ed impianti ad esclusione delle alberature stradali, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime:

- piante di terza grandezza	(altezza < 12 m)	2 metri;
- piante di seconda	(altezza 12-18 m)	4 metri;
- piante di prima grandezza	(altezza >18 m)	6 metri;

Le distanze minime per le alberature previste dal Codice Civile sono prescrittive per le nuove piantumazioni.

Per i rami di alberi che si protendono oltre il confine su proprietà privata altrui è prescritto il taglio del ramo fino al limite della proprietà, salvo accordi e/o compromessi tra le parti. Per alberi che, pur essendo piantati alla distanza regolamentare prevista dal Codice Civile, fanno cadere le foglie sulle proprietà private, in particolare tetti e/o canali di gronda si consiglia un accordo tra le parti.

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano (così come classificate dalla normativa vigente in essere ora ricadenti nelle classi 0 e 1a ed aventi altezza minima di 5 metri come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 02.01.06 e ss.mm.ii.) dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto prevista dalla normativa vigente in materia.

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| - piante di terza grandezza | (altezza < 12 m) | minimo 2 metri; |
| - piante di seconda grandezza | (altezza 12-18 m) | minimo 3 metri; |
| - piante di prima grandezza | (altezza >18 m) | minimo 4 metri. |

Art. 10 - Nuovi impianti privati in area urbana

L'Amministrazione Comunale lascia ai singoli privati la scelta delle specie da mettere a dimora nei nuovi impianti in aree private all'interno del centro abitato, consigliando però sempre l'uso delle specie autoctone riportate nell'articolo 19 di questo regolamento (**gruppo 1 e 2**). Rimane, ovunque, il divieto di impianto delle specie alloctone infestanti (**gruppo 4**). Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono consigliate recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta. L'Amministrazione promuove l'uso di specie vegetali autoctone anche all'interno di aree private. Sono vietati cordoli o muretti in calcestruzzo, mattoni etc. fuori terra o interrati, ad eccezione dei plinti di sostegno dei paletti di recinzione.

Sui territori comunali deve essere garantita una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità. Gli indici di permeabilità sono fissati dalle norme del P.G.T..

Anche nelle aree private sono previste le norme per la difesa delle piante in aree di cantiere descritte all'**articolo 18** di questo regolamento.

TITOLO 3 – NORME GENERALI PER IL VERDE PUBBLICO

Capitolo 3.1 – Gestione delle aree verdi pubbliche

Art. 11 - Oggetto della salvaguardia pubblica

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l' oculata gestione del verde pubblico esistente nei territori comunali, per l' impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini pubblici sia di proprietà diretta delle Amministrazioni Comunali, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (aziende municipalizzate, ditte esterne, aziende speciali) su diretto loro mandato. La filosofia e le strategie di gestione e tutela del verde pubblico devono essere da esempio anche per il verde privato.

Su tutto il territorio comunale pubblico devono essere conservate le essenze esistenti ed in ogni caso:

- a) gli arbusti e le siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;*
- b) gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 20 cm misurato a 1 metro di altezza dal colletto;*
- c) le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro di 15 cm rilevato a 1 metro dal colletto.*

La sostituzione di alberi, arbusti e siepi sottoposte a tutela dal presente regolamento è vincolata all'uso di specie autoctone riportate nell'**articolo 19** di questo regolamento (**gruppo 1 e 2**).

Art. 12 - Interventi colturali e manutenzioni del verde pubblico

Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde dei Comuni facenti parte dell'Unione, sono eseguiti nel rispetto dei principi di questo regolamento.

All'interno di parchi di grande estensione le Amministrazioni possono destinare all'evoluzione spontanea una superficie variabile per fini ambientali, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali sfalcio dell'erba e raccolta delle foglie. In tali aree gli utenti saranno responsabili per la propria sicurezza.

I Comuni facenti parte dell'Unione provvederanno periodicamente a sopralluoghi per verificare e programmare interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico.

Art. 13 – Abbattimenti del verde pubblico

È fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi o deperienti, su tutto il territorio comunale di pertinenza pubblica, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio e secondo le norme del presente regolamento.

Nel caso di abbattimenti ad opera dell'Unione "TERRA DI CASCINE", la stessa s'impegna come buona prassi alla sostituzione con altrettanti esemplari, di specie autoctona riportate nell'**articolo 19** di questo regolamento (**gruppo 1 e 2**), ben conformati e sani, privi di ferite e con diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 metro dal colletto e di altezza non inferiore a 3 metri. Qualora il competente Ufficio verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inidonei per l'elevata densità arborea o per la carenza

di spazio o condizioni sfavorevoli, si valuterà se effettuare la sostituzione o se prevedere l'impianto in altra area verde pubblica.

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, perché ritenuti di oggettivo disturbo o pericolo (previa presentazione di idonea relazione tecnica), ma classificati nei vigenti strumenti urbanistici come di valore ornamentale, sono tenuti a versare anticipatamente una somma pari al valore della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia riportata nell'**allegato C**. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Qualora le ragioni della richiesta di abbattimento non siano sufficientemente comprovate il competente Ufficio dell'Unione può, ad integrazione della domanda, richiedere una perizia di un tecnico qualificato a spese del richiedente. L'inottemperanza alle prescrizioni impartite dal competente Ufficio dell'Unione comporta l'automatico decadimento del nulla osta e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al **Titolo VII** che disciplina, altresì, il regime sanzionatorio per gli abbattimenti effettuati senza nulla osta e le modalità di ripristino previste.

Art. 14 – Potature del verde pubblico

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm realizzando tagli netti e rispettando il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi attraverso la c.d. tecnica di potatura "*a tutta cima*" (o taglio di ritorno). Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- e) *per le specie decidue nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);*
- f) *per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);*

- g) *potatura verde dal 1 maggio al 30 giugno;*
- h) *per interventi su branche morte tutto l'anno.*

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

L'Unione "TERRA DI CASCINE" è tenuta alla potatura di alberature, piante o arbusti di proprietà pubblica qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

L'Unione "TERRA DI CASCINE" è tenuta anche alla potatura di alberi e cespugli insistenti su aree pubbliche che confinino o sporgano su aree private arrecandone disturbo. Il competente Ufficio Comunale provvederà tempestivamente all'intervento di potatura straordinaria.

Per garantire e favorire la sicurezza nei parchi e giardini pubblici l'Unione "TERRA DI CASCINE" è tenuta a valutare ed intervenire qualora necessario alla completa sramatura dei primi 2 metri di tronco dal suolo negli alberi ad alto fusto. Questa operazione di potatura ha lo scopo di garantire sempre una buona visibilità delle sedute e delle aree di sosta dal perimetro, evitando zone di ombra che potrebbero favorire atti criminosi. Per le essenze arbustive vanno effettuati interventi di regolazione che permettano alle Forze dell'Ordine di vedere, comunque, le sedute e le aree di sosta dall'esterno delle aree pubbliche.

Potatura dei platani: per ogni intervento è necessario fare richiesta, tramite apposito modulo, al Servizio Fitosanitario Regionale della Lombardia e alla normativa vigente in materia, vedere **tabella 2** in allegato a questo regolamento.

Art. 15 - Aree di pertinenza delle alberature pubbliche

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero. Si precisa che s'intende "l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma" al momento dell'impianto con un minimo di 1.00x1.00 metri.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli **articoli 20 e 21** del presente regolamento. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 16 - Distanze delle alberature pubbliche da confini ed infrastrutture

Il competente Ufficio dell'Unione ha il compito di prevedere che le essenze vegetali non siano troppo invasive rispetto ai confinanti.

Per i rami di alberi pubblici che si protendono oltre il confine su proprietà privata altrui è prescritto il taglio del ramo fino al limite della proprietà, salvo accordi e/o compromessi tra le parti.

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano (così come classificate dalla normativa vigente in essere ora ricadenti nelle classi 0 e 1a ed aventi altezza minima di 5 metri come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 02.01.06 e ss.mm.ii.) dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto prevista dalla normativa vigente in materia.

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| - piante di terza grandezza | (altezza < 12 m) | minimo 2 |
| - piante di seconda grandezza | (altezza 12-18 m) | minimo 3 metri; |
| - piante di prima grandezza | (altezza >18 m) | minimo 4 metri. |

Art. 17 – Danneggiamenti del verde pubblico

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;*
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;*
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;*
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;*
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;*
- l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;*
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;*
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;*
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo;*
- danneggiamenti colposi o dolosi di qualsiasi tipo ai danni di alberature e siepi stradali, anche come conseguenza di eventuale incidente stradale.*

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| - piante di terza grandezza | (altezza < 12 m) | minimo 2 metri; |
| - piante di seconda grandezza | (altezza 12-18 m) | minimo 3 metri; |
| - piante di prima grandezza | (altezza >18 m) | minimo 4 metri. |

Sarà fatto obbligo agli Enti o ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (>1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al competente Ufficio dell'Unione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

In casi eccezionali, su validi e documentati motivi, il competente Ufficio dell'Unione potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo, comunque, la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 18 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Fermo restando il rispetto dei divieti precedentemente descritti da questo regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza (**articolo 8 e 15**) delle piante private e pubbliche è, altresì, vietata ogni variazione del piano di campagna originario non previsto dal progetto concessionato o autorizzato, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 metri, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato. Nel caso che l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta o geotessile). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 19 - Nuovi impianti pubblici

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni pubbliche deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, in particolare della Pianura Padana. I criteri per la scelta variano, pertanto, in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi preservando maggiormente la naturalità del paesaggio nei contesti extraurbani e ad alto valore ambientale, lasciando invece una maggiore opportunità di scelta all'interno delle aree urbane.

La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri e i gruppi di specie riportati in seguito in questo articolo, nonché seguire le prescrizioni ed indirizzi proposti dal competente Ufficio Comunale:

Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone nelle forme tipiche del **gruppo 1**. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema;

Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti autoctoni del **gruppo 1 e 2** nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti al **gruppo 3** e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti al **gruppo 3**.

Verde urbano

In ambito urbano, le condizioni ambientali sono completamente differenti rispetto allo scenario extraurbano. L'artificialità del paesaggio consente una maggiore elasticità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. È, quindi, tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali essendo estesa la scelta ai **gruppi 1, 2 e 3** fermo restando, però, l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate).

Per scelta dell'Amministrazione per le piantumazioni lungo viali e nei parchi e giardini urbani si devono preferire le specie autoctone della Provincia di Cremona.

Impianti vietati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è assolutamente vietato l'impianto delle specie del **gruppo 4** in quanto infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico del territorio dell'Unione "TERRA DI CASCINE".

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

GRUPPO 1 (Specie vegetali autoctone in forme tipiche)

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo	<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn	Ontano nero	<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Fagus silvatica</i>	Faggio	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	<i>Coronilla emerus</i>	Emero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bich.	Frassino Meridionale	<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzuolo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Prunus padus</i>	Pado	<i>Frangola alnus</i> Mili.	Frangola
<i>Pyrus pyraister</i>	Pero selvatico	<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Salix alba</i> L.	Salice Bianco	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile	<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste	<i>Paliurus spina Christi</i>	Marruca
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale	<i>Prunus mahaleb</i>	Mamagaleppo
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
		<i>Rosa canina</i> L.	Rosa Canina (selvatica)
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Rubus caesius</i>	Lampone
		<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo Bluastro
		<i>Salix fragilis</i> , <i>triandra</i> ,	Salici arbustivi
		<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
		<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
		<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
		<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
		<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
		<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
		<i>Viburnum opalus</i> L.	Pallon di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

GRUPPO 2 (Specie vegetali autoctone in forma ornamentale)

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi	Tutte le specie caducifoglie	
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda		
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso		
<i>Ficus carica</i> L.	Fico		
<i>Juglans regia</i> L.	Noce		
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro		
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo		
<i>Morus alba</i> L.	Gelso		
<i>Morus nigra</i> L.	Moro		
<i>Populus nigra</i> "Italica"	Pioppo cipressino		
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco		
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano		
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino		
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena		
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno		
<i>Quercus ilex</i>	Leccio		
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini		
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo		
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice		
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. e suoi	Tiglio		
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune		

GRUPPO 3 (Specie alloctone ornamentali non infestanti)

ALBERI	ARBUSTI
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4 .	Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4 . Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

GRUPPO 4 (Specie alloctone infestanti - VIETATE)

ALBERI	
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i> o <i>A. glandulosa</i>
Acero negundo	<i>Acer negundo</i>
Falso indaco	<i>Amorpha fruticosa</i>
Ciliegio tardivo	<i>Prunus serotina</i>
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	Banano
Phyllostachys spp.	
Arundinaria japonica	Falso bambù

Nota: in Regione Lombardia, è vietato piantare individui di qualsiasi specie vegetale esotiche infestanti.

Art. 20 - Il verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione e/o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde per la quota fissata dalle norme del P.G.T..

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni, purché venga garantito il mantenimento di un'area permeabile, circostante il fusto, complessivamente di raggio non inferiore alle seguenti misure:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| - per piante di terza grandezza | (altezza < 12 m) | 100 cm |
| - per piante di seconda grandezza | (altezza 12-18 m) | 150 cm |
| - per piante di prima grandezza | (altezza > 18 m); | 200 cm |

Dove le condizioni, o per buche già esistenti che non permettano il rispetto di tali limiti, l'intervento previsto dovrà essere preventivamente concordato con il competente Ufficio dell'Unione.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono consigliate l'uso di specie autoctone.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Art. 21 - Alberate e filari stradali

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti ed in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) per larghezze inferiori a m 2: | nessuna alberatura, solo arbusti; |
| b) per larghezze comprese tra m 2 e 4: | alberi di terza grandezza; |
| c) per larghezze comprese tra m 4 e 6: | alberi di seconda grandezza; |
| d) per larghezze superiori a m 6: | alberi di prima grandezza; |

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati. Nella realizzazione di nuovi filari stradali, qualora le distanze da linee ed utenze non consentano

il rispetto delle prescrizioni, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali favorendo al contempo la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio. A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acero	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron tulipifera	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo	40-60
Platano	100-120
Quercia	80-100
Robinia	40-50
Sofora	50-70
Tiglio	80-100

Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata al competente Ufficio Comunale una comunicazione scritta, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'**articolo 14** del presente regolamento. Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi di taglio e potatura, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie documentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente regolamento.

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'**articolo 13** del presente regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo della stessa specie o in caso di abbattimento di specie alloctona il rimpianto va effettuata con una specie autoctona. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, si dovrà prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Sono ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

È fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle aziende speciali e ad altri Enti o ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi. Tutti i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Capitolo 3.2 - Alberi di pregio

Art. 22 - Individuazione degli alberi di pregio

Le specie arboree rientranti nei "***criteri per la valutazione degli alberi di pregio***" (**allegato D**), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente regolamento. Le essenze di pregio devono normalmente essere individuate all'interno di un **censimento comunale degli alberi di pregio**. In mancanza di questo documento si può prevedere la valutazione del singolo esemplare per verificare la corrispondenza con i criteri previsti dall'**allegato D**.

Prima di qualsiasi intervento su grandi alberi è fatto obbligo, sia per l'Amministrazione sia per i privati, di verificare se l'esemplare rientra nella categoria "alberi di pregio".

Oltre alle piante individuate come alberi di pregio, nel censimento e/o secondo i "**criteri per la valutazione degli alberi di pregio**" (**allegato D**), sono considerate tali le piante individuate dall'**articolo 42**. Queste piante, viste le dimensioni e le rilevanti funzioni naturalistiche, storiche e paesaggistiche che rivestono, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente capitolo.

Art. 23 - Obblighi per i proprietari

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. A seguito della redazione di un censimento comunale degli alberi di pregio sarà cura del competente Ufficio Comunale informare i soggetti interessati dall'eventuale presenza di alberi di pregio all'interno di proprietà private.

Art. 24 - Interventi sugli alberi di pregio esistenti

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale

devono essere autorizzati dal competente Ufficio dell'Unione previo, ove necessario, parere del Servizio Fitosanitario Regionale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del competente Ufficio dell'Unione, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art. 25 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

In caso di abbattimento di alberi di pregio, per ogni pianta dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dal competente Ufficio Comunale, anche in riferimento al luogo d'impianto, piante della stessa specie come di seguito indicato:

Alberi abbattuti (misure rilevate a 1 m dalla base)	Nuovi impianti sostitutivi (misure rilevate a 1 m dalla base)
Diametro fino a 50 cm	n° 1 pianta con diametro minimo di 8 cm
Diametro tra 50 e 100 cm	n° 1 pianta con diametro minimo di 12 cm
Diametro oltre 100 cm	n° 1 pianta con diametro minimo di 16 cm

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo e gli interventi volti a danneggiare o compromettere la vita delle piante arboree di pregio, comporta, fatto salvo ogni ulteriore onere derivante dall'applicazione del Codice Penale, l'applicazione delle sanzioni di cui al **Titolo 7**.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione del presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione dovranno, comunque, essere sostituite secondo le modalità in questo articolo triplicando il numero di piante sostitutive.

Capitolo 3.3 - Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea

Art. 26 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo prevenire¹ la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;

- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o dal Servizio Fitosanitario Regionale (<http://www.ersaf.lombardia.it/>), è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni:

- *Processionaria del Pino*²
- *Cancro colorato del Platano*³
- *Colpo di fuoco batterico*⁴
- *Sharka*⁵
- *Matsucoccus*⁶
- *Iphantria cunea*⁷

Art. 27 - Lotta prioritaria contro il Tarlo Asiatico (*Anoplophora chinensis* e *Anoplophora glabripennis*)⁸

Si tratta di due specie praticamente indistinguibili *Anoplophora chinensis* e *Anoplophora glabripennis* comunemente chiamate **tarlo asiatico**.

È fatto obbligo l'immediata segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale in caso di avvistamento.

¹ In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale.

² D.M. 17/04/98 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " *Traumatocampa pityocampa*".

³ D.M. 17/04/98 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano " *Ceratocystis fimbriata*".

⁴ D.M. 27/3/96 "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica".

⁵ D.M. 29/11/96 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)".

⁶ D.M. 22/11/96 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)".

⁷ In Lombardia non obbligatoria, ma consigliata.

⁸ D.M. 09/11/2007 "Lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis*"

Art. 28 - Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, è consigliato il monitoraggio, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- **Afidi e Psille:** i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi);
- **Cocciniglie:** i rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: *durante il periodo vegetativo*, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati) e *durante l'inverno*, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi;
- **Metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*): a partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti;
- **Lepidotteri defogliatori:** i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. È, inoltre, consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti:
 - *Ifantria americana* (*Hyphantria cunea*): i rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo;
 - *Limantria* (*Lymantria dispar*): i controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie;
 - *Processionaria del pino* (*Traumatocampa* = *Thaumetopoea pityocampa*): i rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve;
- **Lepidotteri xilofagi:**
 - *Rodilegno rosso* (*Cossus cossus*) e *Rodilegno giallo* (*Zeuzera pyrina*): sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami;
- **Coleotteri xilofagi:** su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori;
- **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae*): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

- **Cancro colorato del platano:** dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco;
- **Cancri corticali e rameali:** i controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso;
- **Oidio o mal bianco:** i controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo;
- **Colpo di fuoco batterico:** nel periodo caldo va monitorata la presenza di essudato batterico sulle foglie e sui rami; le parti colpite vanno tempestivamente eliminate, provvedendo alla disinfezione dei tagli eseguiti.

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

È vietato l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.

È consigliata la lotta contro *Hyphantria Cunea* e *Cameraria Horidella*.

Art. 29 - Impiego di prodotti fitosanitari

In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- *efficacia nella protezione delle piante ornamentali;*
- *registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;*
- *bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;*
- *scarso impatto ambientale;*
- *assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;*
- *rispetto delle normative vigenti in materia di prodotti fitosanitari.*

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

È, inoltre, fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. È fatto, altresì, obbligo di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle

foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. Qualunque trasgressione sarà sanzionata a norma di legge.

È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.

È assolutamente vietato altresì qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Art. 30 - Controllo della vegetazione spontanea ed infestante

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura). Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, o su prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi.

La lotta obbligatoria contro le infestanti ha lo scopo di contenere la diffusione delle specie infestanti su aree pubbliche e private. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate:

- *Ailanthus altissima* (pianta arborea);
- *Ambrosia artemisiifolia* (pianta erbacea), secondo ordinanza Regione Lombardia, decreto n. 25522, per il quale sono obbligatori nelle zone interessate dalla crescita di ambrosia tre sfalci nel periodo estivo (terza decade nel periodo di giugno, luglio e agosto);

Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito dell'abbandono dell'attività agricola o di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata è obbligato a rimuovere tale vegetazione e tenere pulito l'area.

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano. In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

TITOLO 4 - FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 31 - Ambito di applicazione

Il presente titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà e/o in gestione all'Unione. Tali norme valgono, altresì, sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini di cui al precedente comma.

Art. 32 - Uso delle aree e spazi a verde

- 1) Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni e sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero e/o ad attività sociali e/o ricreative. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
- 2) Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo.
- 3) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi; in particolare i giochi potranno essere utilizzati fino all'età di 12 anni.
- 4) Le attrezzature e i giochi delle aree e spazi a verde sono di libero uso da parte dei bambini. Questi dovranno essere obbligatoriamente sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone aventi in custodia i bambini stessi. Le persone che hanno la custodia dei bambini dovranno in ogni caso verificare il buono stato delle attrezzature e l'assenza di qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo di queste da parte dei bambini e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di utilizzo di giochi od attrezzature non mantenuti efficienti, in buono stato o che manifestino situazioni di pericolo evidente. È dovere, oltre che diritto, del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione.
- 5) Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse;
- 6) Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.
- 7) Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.
- 8) Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.
- 9) All'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino è ammesso il gioco con aereo-modelli, aquiloni, automodelli o modelli di imbarcazioni con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.
- 10) L'Amministrazione incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività. L'Unione "TERRA DI CASCINE" nell'ambito delle norme

regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 33 - Interventi vietati

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, è tassativamente vietato:

- 1) l'accesso alle biciclette dove previsto il divieto; biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare, ove non vietato, a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi;
- 2) l'accesso ai cani dove previsto il divieto;
- 3) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 4) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti, nonché danneggiare i prati;
- 5) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- 6) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, tartufi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- 7) la messa a dimora di piante senza l'assenso dell'Amministrazione;
- 8) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, anche selvatici, nonché sottrarre uova e nidi, rimuovere o danneggiare tane;
- 9) esercitare qualsiasi attività venatoria propedeutica alla caccia;
- 10) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- 11) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- 12) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- 13) imbrattare o provocare danni a segnaletica, strutture, giochi, elementi di arredo ed infrastrutture;
- 14) inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua con qualsiasi tipo di sostanza nociva ed inquinante;
- 15) abbandonare rifiuti e scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza, compresi mozziconi di sigarette;
- 16) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi senza nulla osta dell'Amministrazione;
- 17) fare equitazione;
- 18) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- 19) posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- 20) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. Il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- 21) l'uso di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso e servizio, motocarrozzelle per il trasporto di disabili, automezzi di polizia e vigilanza, pronto intervento, automezzi adibiti alla manutenzione delle aree verdi e delle strutture e manufatti in esso ricadenti, mezzi preventivamente autorizzati;
- 22) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente

regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 34 - Interventi prescritti

Oltre al rispetto di ulteriori obblighi segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, è fatto obbligo di:

- 1) tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- 2) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta (evitando di disperderli nell'ambiente) e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
- 3) per quanto riguarda la raccolta dei funghi si fa riferimento al regolamento provinciale.

Art. 35 - Interventi sottoposti ad autorizzazione e/o richiesta d'occupazione di suolo pubblico

Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, potrà essere inoltrata richiesta di autorizzazione per le seguenti attività:

1. ingresso di veicoli a motore;
2. l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e socio-culturali;
3. la messa a dimora di piante ed animali selvatici;
4. la raccolta di semi frutti ed erbe selvatiche;
5. l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive;
6. l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e pubblicitari;
7. l'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
8. il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al competente Ufficio dell'Unione, previa acquisizione di parere favorevole espresso dagli Organi amministrativi.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa.

I rifiuti di qualsiasi genere compreso i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e smaltiti mediante raccolta differenziata. Non è ammesso il deposito (anche all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.

Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Durante la tenuta delle manifestazioni restano valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc..

L'Amministrazione non concederà l'autorizzazione e/o potrà porre delle limitazioni

all'utilizzo dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata, precedenti e reiterati episodi di mancato rispetto delle presenti norme e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

L'acquisita autorizzazione dovrà essere mostrata a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.

Nel caso di danneggiamenti al richiedente sarà richiesto un indennizzo sulla base di una stima dei costi di risarcimento effettuata dal competente Ufficio secondo le disposizioni dell'**allegato C**.

TITOLO 5 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE

Capitolo 5.1 - Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario

Art. 36 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa

Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i viali alberati, i filari, i tutori vivi delle piantate, le alberature di pregio isolate, intendendo per tali gli esemplari appartenenti alle specie di cui all'**allegata tabella 1**, e conformemente a quanto disposto dalle norme del PGT, in riferimento all'intero territorio extra-urbano, è sottoposto alla tutela di cui all'**articolo 4**.

Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela previsti dal presente regolamento.

In particolare **sono vietati** i seguenti interventi:

- a) l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- c) l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 7 cm per le specie arboree e 4 cm per le specie arbustive. In qualunque caso, per qualsiasi taglio è necessario adottare le corrette tecniche di potatura, con taglio netto opportunamente disinfettato. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata a 1 m da terra, non sia inferiore ai 30 cm. Deroche a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati, previo nulla osta;
- d) divieto di fresatura delle ceppaie e degli arbusti, in particolare lungo rogge e fossi, da parte di addetti alla manutenzione stradale e/o agricoltori.

Sono **ammessi** gli interventi di:

- a) pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus* sp.; *vitalba*, *Clematis vitalba*; robinia, *Robinia pseudoacacia*; indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*);
- b) abbattimento e sostituzione delle piante naturalmente deperite, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale;
- c) ordinaria pratica selvicolturale, agronomica e di coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno e fruttiferi.

Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e c), fatte salve le disposizioni ed autorizzazioni dettate dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale, non necessitano di autorizzazione comunale. Le sostituzioni di cui al precedente punto b) si attuano secondo le modalità indicate dall'**articolo 19** ricercando, nella scelta della specie, il mantenimento o il ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, elencate nella **tabella 1**, allegata in calce al presente regolamento.

Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti secondo le modalità di cui all'**articolo 19** a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile anche secondo quanto previsto dal **Titolo 7** del presente regolamento.

Art. 37 - Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo

I maceri, il sistema dei canali, gli specchi e corsi d'acqua, i pozzi, le risorgive compresa la rispettiva vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

È vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri nonché l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione naturale esistente lungo gli specchi e corsi d'acqua se non autorizzati dai Consorzi di Gestione o altri Enti competenti in merito a problematiche di rischio idraulico ed operazioni di manutenzione volte a garantire il regolare deflusso delle acque.

L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente regolamento. Rimangono, inoltre, valide le norme dettate dall'articolo precedente.

Il Comune può autorizzare progetti di riqualificazione e riassetto della vegetazione spondale finalizzati ad un incremento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica.

Art. 38 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

È vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere, fatto salvo per i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Gestione, quanto diversamente previsto da specifici regolamenti.

Art. 39 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o Consorzi di Gestione. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggiati le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea, con rimozione dell'erba tagliata, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. La mancata raccolta dell'erba tagliata comporterà l'irrogazione di sanzione amministrativa, di cui al seguente **Titolo 7**, nei confronti del proprietario del fondo confinante oltre l'obbligo di intervento di rimozione dell'erba ed eventuale ripristino del fosso stradale.

I frontisti, nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento dovranno, altresì, provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale e/o limite di proprietà;
- b) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade,

marciapiedi o camminamenti ed al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio
c) la pulizia dalle foglie dalle strade, marciapiedi e/o camminamenti provenienti dalle proprietà private.

Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi sono punite con la sanzione amministrativa di cui al seguente **Titolo 7 oltre l'obbligo di intervento**. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo regolamento attuativo.

TITOLO 6 - TUTELA E INCREMENTO DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA DEL TERRITORIO

Art. 40 – Principi e finalità

L'Unione di Comuni Lombarda "TERRA DI CASCINE" riconoscendo l'importanza di salvaguardare la biodiversità locale e la vegetazione autoctona, intende regolamentare qualsiasi attività per proteggere, gestire e incrementare il verde autoctono tipicamente della Pianura Padana (es. lungo i campi coltivati, rogge e fontanili). La stessa Amministrazione condivide anche i principi e le strategie per incremento del verde in aree agricole proposte dal PSR (*Piano di Sviluppo Rurale*) della Regione Lombardia, promuovendo l'uso e la ricerca di finanziamenti (es. misure agro-ambientali) per realizzare interventi pubblici e privati a favore della rinaturalizzazione del proprio territorio comunale, se necessario trovando anche accordi e convenzioni con altri Enti Locali.

Art. 41 - Tutela della vegetazione autoctona presente sul territorio agricolo comunale

Per le alberature sparse sul territorio agricolo è fatto divieto ogni forma di danneggiamento. Pertanto, sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare l'accrescimento, lo sviluppo e la stabilità degli alberi e degli arbusti, più specificatamente:

- a. *le scortecciature ed incisioni sul tronco;*
- b. *le affissioni di qualsiasi tipo sulla superficie del tronco;*
- c. *le lesioni agli apparati radicali conseguenti a scavi, cementificazioni e bitumature della superficie di pertinenza degli alberi;*
- d. *scarico di sostanze inquinanti o nocive sul terreno di pertinenza degli alberi;*
- e. *accensioni di fuochi nelle immediate vicinanze degli alberi;*
- f. *accumulo di materiali di risulta o rifiuti nelle aree di pertinenza degli alberi.*

Per area di pertinenza degli alberi si intende "*l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma*" al momento dell'impianto con un minimo di 1.00x1.00 metri.

Art. 42 – Divieto di taglio al fine di tutela naturalistica e paesaggistica

Al fine di conseguire un'integrale ed efficace tutela dei valori naturalistici, ambientali e socio-culturali del territorio comunale e della comunità ivi insediata, salvaguardando il paesaggio e la vegetazione tradizionale ***negli ambiti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico in seguito elencati non è ammesso il taglio a raso degli alberi e degli arbusti.***

Sono da intendersi ambiti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico:

- a) *ambito d'acqua*, comprendente tutti i corsi d'acqua e le loro sponde e ripe che attraversano il territorio comunale, ancorché non più attivi;
- b) *ambito di rispetto delle teste e delle aste di fontanili e dei corsi d'acqua in genere*, secondo i criteri e le distanze imposte dal PGT e dal Codice di Buona Pratica Agricola;
- c) *strade vicinali e poderali di collegamento*, comprende la viabilità di significato paesaggistico e di interesse per la fruizione degli ambiti a vocazione naturale, compresi i relativi cigli;
- d) *salti morfologici ed elementi puntuali del paesaggio* (santelle ed alberi isolati di pregio);

Le operazioni di taglio potranno avvenire previa specifica autorizzazione del competente Ufficio dell'Unione e nel rispetto di quanto previsto dalle N.U. vigenti. **È comunque vietato**

abbattere le piante inferiori ai 10 anni.

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato tagliare e/o eliminare le essenze della specie *Quercus robur* (farnia), *Carpinus betulus* (carpino bianco), *Alnus glutinosa* (ontano nero o comune), *Morus nigra* (gelso nero) e *Morus alba* (gelso bianco).

Per comprovate esigenze legate alla pubblica incolumità, il taglio potrà avvenire previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Unione, e con obbligo di sostituzione.

Queste specie sono considerate come “*alberi di pregio*” e, quindi, soggetti alle norme di tutela al **Capitolo 3.2 – Alberi di pregio**.

In tutto il territorio comunale è, anche, vietata la fresatura delle ceppaie e degli arbusti, in particolare lungo rogge e fossi.

Art. 43 - Lotta alla diffusione di specie esotiche (alloctone)

Negli ambiti di cui all'**articolo 42** e nelle zone agricole non è ammessa l'introduzione di essenze arboree ed arbustive alloctone che non siano già presenti in quantità nel contesto territoriale: a tale scopo si rimanda all'**allegato G** di questo regolamento.

Le norme del presente articolo non si applicano ai pioppeti ed in genere alle colture arboree a rapido accrescimento destinate all'uso industriale.

Art. 44 - Abbattimento di alberi

È vietato a chiunque di abbattere le alberature autoctone ornamentali sia vive che morte. L'abbattimento può essere consentito nei casi di pubblico interesse o per gravi problemi fitosanitari e, comunque, dopo concessione di apposita autorizzazione da richiedersi al competente Ufficio dell'Unione.

Tale richiesta dovrà essere corredata da documentazione fotografica e relazione tecnica motivante le necessità dell'abbattimento. In caso di manifesta urgenza, l'intervento potrà essere immediatamente disposto dal competente Ufficio dell'Unione.

Art. 45 - Potatura degli alberi

Gli interventi di potatura, se necessari, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- a) solo su specie latifoglie decidue con esclusione di conifere e sempreverdi;*
- b) solo nel periodo di riposo vegetativo (ottobre - marzo);*
- c) mediante tagli di "ritorno", cioè effettuati su branche o rami di diametro inferiore a 7 cm e nel punto di intersezione di un ramo di ordine superiore su quello di ordine inferiore (punto di biforcazione o di nodo).*

Art. 46 - Filari e piantate

Gli interventi effettuati su filari e piantate localizzati in zone agricole, con particolare valore ambientale e paesaggistico, dovranno essere finalizzati esclusivamente alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche. I progetti di ripristino della

vegetazione esistente dovranno essere sottoposti al parere del competente Ufficio dell'Unione.

Art. 47 – Parchi comunali e giardini di valore storico-ambientale

Tutti gli interventi anche a carattere manutentivo straordinario da effettuarsi nei parchi comunali e in giardini di valore storico-ambientale dovranno essere sottoposti al parere del competente Ufficio dell'Unione. Le nuove piantumazioni sono vincolate all'uso delle specie autoctone riportate nell'**allegato G**.

Art. 48 – Interventi di manutenzione sulla vegetazione

Sulle alberature di pregio sono ammessi i soli interventi riferibili a pratiche di tipo fitoterapico effettuati secondo la vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 49 – Interventi edilizi

Tutti gli interventi edilizi che comportino un aumento della superficie coperta dovranno essere corredati di documentazione fotografica e planimetrie riportanti la localizzazione delle alberature esistenti.

Il competente Ufficio dell'Unione prescriverà eventuali misure finalizzate alla salvaguardia della vegetazione esistente.

Art. 50 - Distanze dai confini

In fase di realizzazione di nuovi impianti arborei o arbustivi dovranno essere rispettate le seguenti distanze dai confini, come disposto dal Codice Civile (art. 892):

- a) *3.00 metri per alberi di alto fusto;*
- b) *1.50 metri per alberi la cui prima ramificazione parta a 3.00 metri di altezza da terra;*
- c) *0.50 per gli arbusti, le siepi, le viti e le piante da frutto di altezza non superiore a 2.50 metri.*

In caso di inosservanza al presente regolamento i trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative commisurate alla gravità del danno arrecato. In particolare l'indennità sarà valutata dalla somma dei seguenti importi in base a:

- *vantaggio che il proprietario consegue con l'utilizzazione della superficie in seguito all'abbattimento dell'albero;*
- *costo degli alberi non collocati a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;*
- *valore dell'albero danneggiato;*
- *danno ambientale.*

Le somme pagate dai trasgressori saranno utilizzate per le nuove piantumazioni da effettuarsi nell'area a verde pubblico del territorio comunale.

Art. 51 - Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree coltivate, delle ciclabili e dei corridoi ecologici

Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione in ambito agricolo, sia di edifici ad uso residenziale che di servizi comprese le stalle, oltre agli interventi di ampliamento, è fatto obbligo ai titolari di provvedere ad interventi mirati alla piantumazione allegando al progetto edilizio il "*progetto del verde*".

Tale progettazione dovrà prevedere:

- *la determinazione della superficie da destinare a verde;*
- *è sempre fatto obbligo effettuare interventi di piantumazione nell'ambito dell'azienda agricola e la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima pari alla superficie edificata, se l'azienda si trova in un'area ad alta concentrazione di colture intensive.*

Se permane ancora della superficie residua da destinare a verde, è fatto obbligo all'agricoltore eseguire opera di piantumazione in prossimità di corridoi ecologici, ed in prossimità di percorsi ciclabili (comprese le “*strade bianche*” identificate nel PGT come percorsi ciclabili campestri), rispettando naturalmente tutte le distanze previste dalla legge, qualora egli sia possessore di terreni con quest'ultimi confinanti. Nel caso in cui l'agricoltore non sia proprietario di terreni confinanti con corridoi ecologici, percorsi ciclabili ecc., potrà eseguire la piantumazione all'interno della propria azienda nel posto che riterrà più opportuno.

È vietato abbattere le piante prima dei 10 anni dall'impianto, con obbligo, comunque, di reimpianto delle stesse in egual misura.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non dovrà essere superiore a 1.5 metri; le siepi devono essere **polispecifiche**, cioè composte da almeno tre specie tra quelle indicate nell'**allegato G** con prevalenza di quelle arbustive. La superficie ad esse attribuite è di 20 mq per ogni pianta ad alto fusto e di 10 mq per ogni arbusto.

Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna. I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati e mantenuti nel rispetto dell'**articolo 41** del presente regolamento.

Gli alberi dovranno avere altezza non inferiore a 2.00 metri. e dovranno essere comprese almeno per l'80% nell'allegato G. I filari costituiti da essenze arboree ad alto fusto dovranno avere:

- *interasse tra pianta e pianta non superiore a 6 metri;*
- *altezza piante non inferiore a 2 metri;*
- *dovranno essere comprese almeno per l'80% nell'elenco in allegato;*

Al progetto bisognerà allegare inoltre:

- *planimetria catastale nella quale è evidenziata l'area di intervento;*
- *il numero delle piante utilizzate ed il loro sesto.*

Art. 52 – Ingegneria naturalistica

Tutti gli interventi ambientali, di recupero e sistemazione idraulica sono vincolati all'uso di tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica utilizzando materiale inerte e vegetale autoctono come prevede la vigente normativa regionale.

TITOLO 7 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE

Art. 53 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità Amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui *all'articolo 7-bis del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 24.11.1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo delle sanzioni è indicato nell'**allegato B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi**, facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente **articolo 54**.

Non è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge n. 689 del 1981. L'autorità competente ai sensi della legge citata n. 689 del 1981 è individuata nel Responsabile del Settore all'interno del quale è inserito l'ufficio competente in materia di ambiente.

Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'**allegato C**, che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

I proventi delle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Saranno, inoltre, posti a carico del trasgressore gli oneri derivanti dall'intervento e/o valutazione del danno che l'Amministrazione ritenesse di affidare a soggetto terzo all'uopo individuato insindacabilmente dalla medesima.

Art. 54 - Procedimento di riduzione in pristino

I costi per la riduzione in pristino delle alberature manomesse sono a totale carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal competente Ufficio dell'Unione secondo la procedura di seguito enunciata:

- 1) i lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti;

- 2) nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato C al presente regolamento;
- 3) qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di IVA, contenuti nei contratti stipulati.

Art. 55 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Vigilanza e applicazione del regolamento

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Locale, nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 57 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della conoscibilità, verrà pubblicato sul sito on-line del Comune di Castelverde e sui siti web istituzionali www.comune.castelverde.cr.it e www.comune.pozzaglio.cr.it ove sarà accessibile a chiunque.
2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto che sia con esso incompatibile ed in contrasto.

Le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore di cui al comma precedente, ma per le quali non sia ancora intervenuta la concessione/autorizzazione sono valutate in applicazione del presente Regolamento.

TABELLA 1 – Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientrano i territori comunali di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti

SPECIE ARBOREE

Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Ciavardello	<i>Sorbus terminalis</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Melo selvatico	<i>Malus solvesti</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> “ <i>Italica</i> ”
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>
Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>
Siliquaastro	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tiglio nostrale	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

SPECIE ARBUSTIVE

Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Biancospino distilo	<i>Crataegus oxyacantha</i>
Biancospino monostilo	<i>Crataegus monogyna</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
Frangola	<i>Rhamnus frangula</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>

Ginestra di Spagna	<i>Spartium junceum</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparsi</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Madreselva pelosa o Caprifoglio	<i>Lonicera xilosteam</i>
Magaleppo	<i>Prunus mahaleb</i>
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>
Marruca	<i>Paliurus spina Christi</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasi fera</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Palla di maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Rosa	<i>Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa gallica</i>
Salici arbustivi	<i>Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandria, Salix vicinali</i>
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>
Scotano	<i>Cotinus coggygria</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus catartica</i>
Vescicaria	<i>Colutea arborescens</i>
Viburno o Lentaggine	<i>Viburnum tinus</i>

TABELLA 2 – Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie

D.M. 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.

Gli abbattimenti delle piante infette: vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle viniliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con Sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 – Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico “*Erwinia amylovora*” nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro il virus della “*Vaiolatura delle drupacee*” (Sharka)

È fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*”

È fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *Kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto – inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio “*Matsucoccus feytaudi*” (Ducasse)

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Regione Lombardia – Misure per la lotta obbligatoria contro la “*Flavescenza dorata della vite*”

La Regione Lombardia ha comunicato che in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 03.08.2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del Decreto ministeriale 31.05.2000 inerente “Misure per la lotta

obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite", su tutto il territorio vitato regionale è obbligatorio effettuare trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite. I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni e orti botanici. Il comunicato indica il numero dei trattamenti da effettuare in funzione della presenza dell'insetto, i tempi consigliati per effettuare tali trattamenti, oltre che alcuni consigli, raccomandazioni e divieti da rispettare.

TABELLA 3 – Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ippocastano rosso (<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii")	Albizzia (<i>Albizzia julibrissin</i>)
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Langestroeemia (<i>Lagestroemia indica</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Spino di Giuda (<i>Gleditsia triacanthos inermis</i>)	Olivello di Boemia (<i>Eleagnus angustifolia</i>)
Liriodendro (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Magnolia (<i>Magnolia grandiflora</i>)		Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Pino da pinoli (<i>Pinus pinea</i>)		Melia (<i>Melia azaderach</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)		Pioppo cipressino (<i>Populus nigra</i> "Italica")
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)		<i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Robinia</i> ps. "umbraculifera"
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)		Pero da fiore (<i>Pyrus calleryana</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)		Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
<i>Quercus x turneri</i>		Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Tiglio (<i>Tilia sspp</i>)		Tasso (<i>Taxus baccata</i>)

ALLEGATO A – Elenco dei principali parchi e giardini destinati a verde pubblico

COMUNE DI CASTELVERDE	
1.	Parco Giovanni Paolo II Papa
2.	Parco di via Margherite
3.	Piazza Caduti di Cefalonia
4.	Parco Piazza Volontari del Sangue
5.	Piazza Cristoforo Colombo
6.	Piazza Municipio
7.	Parco via Redenzione (Costa Sant'Abramo)
8.	Piazzetta via Vittorio Veneto (Costa Sant'Abramo)
9.	Parco via Livrasco (Livrasco)
10.	Parco via Ponchielli (San Martino in Beliseto)
11.	Parco via Don Boroni Grazioli (Marzalengo)
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	
1.	Parco via Roma
2.	Parco via Europa
3.	Parco in fregio alla S.P. 45 bis
4.	Parco via Cremona (Casalsigone)

ALLEGATO B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

	da	a
1) Accesso a parchi e giardini		
<i>Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati</i>	€ 25.00	€ 150.00
2) Giochi		
<i>Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce ecc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse</i>	€ 25.00	€ 150.00
3) Animali		
<i>Violazione del divieto di accesso in parchi e giardini con cani e animali di grossa taglia dove previsto</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini</i>	€ 25.00	€ 150.00
4) Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi		
<i>Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione</i>	€ 25.00	€ 150.00
5) Velocipedi		
<i>Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati</i>	€ 25.00	€ 150.00
6) Divieti espliciti		
Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde		
<i>Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Rimozione e danneggiamento di nidi e tane</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Cattura di animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato)</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Molestie ad animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Attività venatoria</i>	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale	
<i>Affissione di volantini e manifesti sugli alberi</i>	€ 30.00	€ 90.00
<i>Uso di alberi ed arbusti per strutture</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini</i>	si rinvia alla legislazione vigente in materia	
<i>Imbrattamento della segnaletica</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Danneggiamento della segnaletica</i>	€ 50.00	€ 300.00
<i>Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo</i>	€ 25.00 (imbrattamento arredi) € 50.00 (danneggiamento arredi) € 50.00 (imbrattamento giochi) € 80.00 (danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato	€ 150.00 (imbrattamento arredi) € 300.00 (danneggiamento arredi) € 300.00 (imbrattamento giochi) € 480.00 (danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato

<i>Introduzione non autorizzata di animali selvatici</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Divieto di campeggio, pernottamenti</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Divieto di accensione fuochi</i>	€ 50.00	€ 300.00
<i>Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Sosta di veicoli a motore</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Pulizia di veicoli o parti di essi</i>	€ 25.00	€ 150.00
<i>Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco</i>	€ 25.00	€ 150.00
7) Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione		
<i>Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale</i>	€ 100.00	€ 500.00
8) Richiesta di occupazione e uso		
<i>Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica</i>	€ 100.00	€ 500.00
9) Abbattimento e potature di piante in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato		
<i>l'abbattimento di alberi situati in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato in assenza del prescritto nulla osta</i>	€ 100.00	€ 500.00
<i>Violazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione all'uso di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano</i>	€ 100.00	€ 500.00
<i>Violazione dell'obbligo, per l'impiego dei presidi sanitari I e II (fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione di cartelli</i>	€ 100.00	€ 500.00
<i>Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi</i>	€ 75.00	€ 450.00
10) Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio extraurbano		
<i>Abbattimento di alberi situati nel territorio extra-urbano in assenza del prescritto nulla osta</i>	€ 100.00	€ 500.00
11) Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade		
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	€ 50.00	€ 300.00

I danneggiamenti al verde pubblico sono sanzionati con la riduzione in pristino, ed il valore dell'alberatura manomessa sarà computata come previsto dall'allegato C del presente regolamento.

Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°689.

ALLEGATO C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne in via presuntiva l'entità del danno, fatta salva la possibilità di utilizzare altri sistemi di calcolo in ragione dei casi specifici.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di €.100.00 e massima di €.10000.00.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

- a) *Prezzo di vendita al dettaglio*
- b) *Indice di riferimento secondo la varietà e la specie*
- c) *Indice di riferimento secondo il valore estetico dell'albero ed il suo stato fitosanitario*
- d) *Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero*
- e) *Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età*

Il valore della pianta arborea (**Vo**) è ricavato moltiplicando tra di loro gli indici di riferimento **Vo = (b*c*d*e)**.

b) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno.

Bisogna prendere in considerazione la decima parte del prezzo di vendita di una pianta ($b = a/10$) la cui circonferenza del tronco a 100 cm da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 m a 4,50 m (per le conifere).

c) Indice di riferimento secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,5 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

Coefficiente	Descrizione
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

d) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

Coefficiente	Descrizione	Riferimento PGT
4	Zone rurali e case sparse	Ambito A – E
6	Periferia	Ambito A – B – C – D
8	Media periferia e frazioni	Ambito A – B – C – D
9	Media città	Ambito A – B – C – D
10	Centro storico	Ambito A – E

e) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
Fino a 30	1	140	14	300	25
40	1,5	150	15	330	26
50	2	160	16	360	28
60	3	170	17	390	29
70	4	180	18	420	31
80	5	190	19	450	33
90	7	200	20	500	35
100	9	220	21	550	38
110	10	240	22	600	40
120	11	260	23	700	45
130	13	280	24	800	50
<i>Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare</i>					

ESEMPIO - Tabella per la determinazione del valore ornamentale

Ufficio: _____

Rilevatore: _____

Data rilevamento: _____

Località: _____

tratto da: _____

a: _____

Riferimento	Specie	Prezzo vendita Euro	Indice (a/10)	Indice estetico fitosanitario	Indice località	Indice dimensioni	Valore ornamentale Euro
		A	b	C	d	e	b x c x d x e
	Platanus	28,41	2,84	10	10	1.0	284,00

VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni in % circonferenza tronco	Indennità in % valore dell'albero
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Distanza dal tronco	Indennità in % valore dell'albero
Inferiore a mt. 1,50	90
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
Da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al **punto a**. Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

ALLEGATO D - Criteri per la valutazione degli alberi di pregio

SPECIE AUTOCTONE ITALIANE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 1^a GRANDEZZA (H >/ 20 m)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Abies spp.	>/ 20	>/ 90
Acer platanoides	"	"
Acer pseudoplatanus	"	"
Celtis australis	"	"
Betula pendula	"	"
Castanea sativa	"	"
Cupressus sempervirens	"	"
Fagus sylvatica	"	"
Fraxinus excelsior	"	"
Fraxinus oxycarpa	"	"
Aesculus hippocastanum	"	"
Quercus ilex	"	"
Juglans regia	"	"
Ulmus minor	"	"
Ulmus glabra	"	"
Picea abies	"	"
Pinus nigra	"	"
Pinus pinaster	"	"
Pinus sylvestris	"	"
Pinus pinea	"	"
Populus alba	"	"
Populus nigra	"	"
Populus canescens	"	"
Platanus hybrida	"	"
Platanus orientalis	"	"
Quercus cerris	"	"
Quercus robur	"	"
Quercus petraea	"	"
Tilia spp.	"	"

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 1^a GRANDEZZA (H >/ 20 m)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Cedrus spp.	> 25	> 120
Chamaecyparis lawsoniana	"	"
Cryptomeria japonica	"	"
Ginkgo biloba	"	"
Gleditsia triacanthos	"	"
Larix decidua	"	"
Libocedrus decurrens	"	"
Liriodendron tulipifera	"	"
Magnolia grandiflora	"	"
Sequoiadendron giganteum	"	"
Sequoia sempervirens	"	"
Sophora japonica	"	"

SPECIE AUTOCTONE ITALIANE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 2^a GRANDEZZA (10 m < H < 20 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)
Acer campestre	>/ 16	>/ 70
Acer opalus	“	“
Acer monspessulanum	“	“
Carpinus betulus	“	“
Carpinus orientalis	“	“
Ostrya carpinifolia	“	“
Quercus crenata	“	“
Prunus avium	“	“
Morus alba	“	“
Morus nigra	“	“
Alnus glutinosa	“	“
Alnus cordata	“	“
Alnus incana	“	“
Fraxinus ornus	“	“
Populus tremula	“	“
Pyrus pyraister	“	“
Quercus pubescens	“	“
Salix alba	“	“
Sorbus domestica	“	“
Taxus baccata	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 2^a GRANDEZZA (10 m < H < 20 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)
Ceratonia siliqua	> 20	> 90
Catalpa bignonioides	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“
Paulownia tomentosa	“	“
Thuja gigantea	“	“
Dyospiros spp.	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 3^a GRANDEZZA (5 m < H < 10 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<i>Pyracantha coccinea</i>	>/ 6	>/ 30
<i>Ilex aquifolium</i>	“	“
<i>Cercis siliquastrum</i>	“	“
<i>Laurus nobilis</i>	“	“
<i>Crataegus spp.</i>	“	“
<i>Buxus sempervirens</i>	“	“
<i>Cornus spp.</i>	“	“
<i>Erica arborea</i>	“	“
<i>Euonymus spp.</i>	“	“
<i>Juniperus communis</i>	“	“
<i>Phyllirea spp.</i>	“	“
<i>Laburnum spp.</i>	“	“
<i>Prunus dulcis</i>	“	“
<i>Malus spp.</i>	“	“
<i>Mespilus germanica</i>	“	“
<i>Corylus avellana</i>	“	“
<i>Olea europaea</i>	“	“
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	“	“
<i>Prunus persica</i>	“	“
<i>Prunus spinosa</i>	“	“
<i>Rhamnus spp.</i>	“	“
<i>Frangula alnus</i>	“	“
<i>Sorbus aucuparia</i>	“	“
<i>Sorbus aria</i>	“	“
<i>Sorbus torminalis</i>	“	“
<i>Salix spp.</i>	“	“
<i>Sambucus spp.</i>	“	“
<i>Viburnum spp.</i>	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
ALBERI DI 3^a GRANDEZZA (5 m < H < 10 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<i>Albizzia julibrissin</i>	> 12	> 50
<i>Eleagnus spp.</i>	“	“

ALLEGATO E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali

Sono definite "**aree forestali**" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Le "**aree forestali**" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Sono inclusi nelle "**aree forestali**":

- *i soprassuoli boschivi o boschi;*
- *i boschetti;*
- *gli arbusteti;*
- *le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate ecc.);*
- *i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali;*
- *le formazioni vegetali lineari.*

Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5000 m², un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 metri.

Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5000 m².

Per "**arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia**" s'intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche (più fusti) decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "**aree forestali**".

Le "**aree transitoriamente prive di vegetazione arborea**" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti ecc. all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

Rientrano nei "**rimboschimenti**" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

Le aree forestali sono normate dalla Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004: "**Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale**" (BUR Lombardia n. 44 del 29.10.2004 - S.O. n. 1)

ALLEGATO F – Protezione degli alberi nei cantieri

1) NORME TECNICO COMPORTAMENTALI

- i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici;
- i presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante;
- i trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano;
- lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine che, anche se appartenenti a specie pregiate, possono essere facilmente confuse con erbe dannose o infestanti;
- la potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.;
- il verde deve essere tutelato e salvaguardato non solo perché è indispensabile alla vita degli uomini, ma anche perché tutti gli organismi vegetali offrono cibo, riparo e rifugio ad una lunga serie di animali della cui presenza spesso godiamo (molte specie di uccelli, piccoli roditori, ricci, anfibi, farfalle, ecc.);
- per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante;
- nella scelta delle essenze da utilizzare si deve tenere conto che le piante hanno esigenza d'acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa acqua sotto il profilo quantitativo;
- i fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo moderato e oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia della risorsa idrica anche sotto il profilo qualitativo;
- si deve controllare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie;
- gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione autunnale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile, compiendo l'atto fondamentale del proprio ciclo biologico;
- sia gli interventi di progettazione del verde, sia gli interventi di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato (es. dottore Agronomo);
- gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di fare un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e adeguata consapevolezza delle conseguenze;
- le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (osservatorio malattie delle piante, consorzio fitosanitario regionale, università).

2) IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI

AVVISO

Le direttive dell'Ufficio competente sono da affiggere in cantiere. L'imprenditore ha l'obbligo di informare i lavoratori.

PIANTAGIONI: nuove piantagioni di alberi lungo le strade e piazze. In generale sono da rispettare le misure minime indicate e la preparazione tecnica dell'alloggio.

PROTEZIONE DEL SUOLO TRONCO E CHIOMA: gli alberi nel cantiere sono da proteggere con materiali idonei ed il più alto possibile per evitare ferire al tronco. In caso di necessità è utile proteggere anche la chioma dell'albero.

DEPOSITI: nella zona delle radici (corrispondente alla zona della chioma), non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, ed in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento, è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO: nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi ed abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali e secondo quanto previsto dal Regolamento del verde.

LIVELLAMENTI: lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire preferibilmente a mano con la massima attenzione.

IMPIEGHI DI MACCHINARI: nella zona della chioma è da evitare il lavoro con macchine operatrici. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi asfaltati è preferibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3,5 tonnellate.

COSTIPAMENTO: come la vibratura del terreno, non è permesso nella zona delle radici e sotto la chioma (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile).

LAVORI DI SCAVO: la posa di tubazioni è da eseguire di norma fuori dallo chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire preferibilmente a mano o con miniescavatori. Le radici sono da tagliare in modo netto e medicare con cicatrizzanti e fungicidi. Le radici più grosse sono da bypassare con le tubazioni senza produrre ferite e vanno protette dal disseccamento (ad es. con juta o film in PVC).

SCAVI: nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di due settimane; con tempo umido tre settimane. Nel caso di sospensione dei lavori per tempi maggiori vanno ricoperte le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide, in caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi va comunque eseguito al più presto.

FERIMENTO DI ALBERI: in caso di ferite a radici, a rami o al tronco, occorre avvisare l'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà a prescrivere le cure necessarie o, se del caso, ad effettuarle direttamente.

OLIO CARBURANTE PRODOTTI CHIMICI: bidoni di olio e prodotti chimici, sono da depositare e stoccare in cantiere negli spazi e secondo le modalità conformi alle leggi vigenti in particolare in materia di sicurezza. In caso di incidente e versamenti, occorre avvertire immediatamente i pompieri, e nell'eventualità i soccorsi (118). Per piccole perdite l'impresa ha l'obbligo di asportare via il materiale inquinato e di conferirlo in discariche autorizzate ed informare l'Ufficio Tecnico Comunale.

CALCOLO DEI DANNI: i danni causati agli alberi verranno addebitati al responsabile secondo le direttive USSP e VSSG. Tutti i danni saranno protocollati.

ALLEGATO G - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Per le zone agricole sono stati individuati alberi ed arbusti di origine autoctona consigliati per la piantumazione delle aree di pertinenza dei manufatti rurali, per la viabilità inter-poderale, per la formazione di siepi, rinaturalizzazione rogge, fontanili e zone umide, ecc. le stesse specie per coerenza sono consigliate anche per il verde pubblico all'interno del centro urbano.

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo	<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn	Ontano nero	<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Fagus silvatica</i>	Faggio	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	<i>Coronilla emerus</i>	Emero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bich.	Frassino Meridionale	<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzerruolo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Prunus padus</i>	Pado	<i>Frangola alnus</i> Mili.	Frangola
<i>Pyrus pyraister</i>	Pero selvatico	<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Salix alba</i> L.	Salice Bianco	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile	<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste	<i>Paliurus spina Christi</i>	Marruca
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale	<i>Prunus mahaleb</i>	Mamagaleppo
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
		<i>Rosa canina</i> L.	Rosa Canina (selvatica)
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Rubus caesius</i>	Lampone
		<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo Bluastro
		<i>Salix fragilis</i> , <i>triandra</i> ,	Salici arbustivi
		<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
		<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
		<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
		<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
		<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai

		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
		<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
		<i>Viburnum opulus L</i>	Pallone di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

Bibliografia di riferimento:

- Bonali, G. D'Auria, V. Ferrari, F. Giordana (2006) - *Atlante Corografico delle piante vascolari della Provincia di Cremona* – Monografia n. 7 Pianura

**ALLEGATO H - SPECIE DI FLORA PROTETTA DI CUI È VIETATA LA RACCOLTA IN PROVINCIA DI CREMONA
(Decreto del presidente della giunta provinciale del 6 febbraio 1989, prot. n. 30027)**

- *Adiantum capillus-veneris* L. (capelvenere);
- *Anemone nemorosa* L. (anemone bianca, anemone dei boschi);
- *Anemone ranunculoides* L. (anemone gialla);
- *Campanula rapunculus* L. (raperonzolo);
- *Campanula trachelium* L. (campanula selvatica);
- *Convallaria majalis* L. (mughetto);
- *Cyclamen purpurascens* Mill. (ciclamino);
- *Daphne mezereum* L. (fior di stecco, mezereo);
- *Erythronium dens-canis* L. (dente di cane);
- *Galanthus nivalis* L. (bucaneve);
- *Gentiana pneumonanthe* L. (genziana mettimbrosa);
- *Gladiolus italicus* Mill. (gladiolo dei campi);
- *Leucojum aestivum* L. (campanellino maggiore, campanellino estivo);
- *Leucojum vernum* L. (campanellino comune, campanellino di primavera);
- *Nuphar lutea* (L.) Sm. (ninfea gialla, nannufero);
- *Nymphaea alba* L. (ninfea comune);
- ORCHIDACEAE Lindl. (incl. CYPRIPEDIACEAE Juss.), tutte le specie (orchidee);
- *Ruscus aculeatus* L. (pungitopo);